Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 20 novembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

sorteggiate il 31 ottobre 1974. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Palermo:** Obbligazioni « Società generale elettrica della Sicilia » sorteggiate il 29 ottobre 1974. — **Zuccherificio e raffineria di Mizzana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1974. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1974. — **Manifattura ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1974. — **RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1974. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1974 (Prestito di L. 12.000.000.000). — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1974 (Prestito di L. 4.000.000.000). — **« api » anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** « Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1974. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50 % 1963-1988 » sorteggiate il 5 novembre 1974. — **Ferrovie e tramvie vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1974. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1974. — **Conforti S.p.A. - Officine elettromeccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1974. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Rimborso di obbligazioni. — **Santipasta-Molini pastificio Ettore Santi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottore 1974. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1974. — **Immobiliare del Lino, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1974. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1974. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1974. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbliazioni « C.E.C.A. 6 % 1966-1986 » sorteggiate l'11 novemre 1974. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 6 % 1955-1975 » sorteggiate il 5 novembre 1974. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 6 % 1956-1976 » sorteggiate il 5 novembre 1974. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 6 % 1957-1977 » sorteggiate il 5 novembre 1974. — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1974.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 5,50 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato « diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121 »; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « A »; 6 % garantite dallo Stato « B »; 6 % garantite dallo Stato « C »; 7 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato « B »; effettuate l'11 novembre 1974.

(9188)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti:** 37ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinario, effettuate nell'anno 1974.

(8708)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti:** 4ª estrazione di cartelle 7 % di credito comunale e provinciale - emissione 1971, effettuate nello anno 1974.

(9010)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1974, n. 545.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 51 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — MORO — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO

hanno deciso di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana:

l'Onorevole Senatore Giorgio OLIVA, Sottosegretario per gli affari esteri

Il Capo dello Stato spagnolo:

l'Eccellentissimo Signor Fernando Marìa CASTIELLA Y MAIZ, Ministro per gli affari esteri

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

1. « Italia »: la Repubblica italiana; « Spagna »: lo Stato spagnolo.

2. « Cittadino »: per quanto riguarda l'Italia: ogni cittadino italiano; per quanto riguarda la Spagna: tutte le persone che possono provare il possesso della cittadinanza spagnola.

3. « Legislazione »: le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni dei due Paesi concernenti le materie indicate nell'art. 2.

4. « Autorità competente »: per l'Italia: il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; per la Spagna: il Ministro per il lavoro.

5. « Istituto competente »:

a) l'istituto cui l'interessato è iscritto al momento della richiesta di prestazioni;

b) l'istituto da parte del quale l'interessato ha diritto a prestazioni, o avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente dove si trova tale istituto.

6. « Organismi di collegamento »: gli uffici che saranno designati, mediante accordo amministrativo, i quali possono comunicare direttamente fra loro e fare da tramite con gli istituti competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni.

7. « Familiare »: la persona definita come tale dalla legislazione applicabile.

8. « Periodi di assicurazione »: i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati.

9. « Periodi di contribuzione »: i periodi in cui, in base alla legislazione di una Parte contraente, i contributi siano stati effettivamente pagati o si sarebbero dovuti pagare o si considerano come pagati.

10. « Periodi assimilati »: i periodi che, in conformità alla legislazione di una Parte contraente, sono considerati sostitutivi o equivalenti ad un periodo di contribuzione o di assicurazione.

11. « Prestazioni economiche, pensioni, rendite »: designano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, compresi tutti i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti.

Articolo 2

Paragrafo 1. — La presente convenzione si applica:

1. In Italia:

A) alla legislazione concernente:

a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni e rendite;

d) l'assicurazione per la tubercolosi;

e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria:

g) gli assegni familiari;

h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

i) le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.

2. In Spagna:

A) alla legislazione relativa al regime generale della sicurezza sociale concernente i seguenti eventi e situazioni:

a) maternità, malattia comune o professionale e infortuni, professionali o extra professionali;

b) invalidità temporanea o permanente;

c) disoccupazione;

d) vecchiaia, morte e superstiti;

e) protezione della famiglia;

f) i servizi sociali per la rieducazione e riadattamento degli invalidi;

g) prestazioni facoltative di assistenza sociale;

B) alla legislazione applicabile ai lavoratori assoggettati ai seguenti regimi speciali:

a) lavoratori subordinati del settore agricoltura, forestale e dell'allevamento del bestiame;

b) marittimi;

c) minatori;

d) addetti ai servizi domestici.

Paragrafo 2. — La presente convenzione si applica anche ai regimi speciali riguardanti lavoratori autonomi, che svolgono le attività che saranno precisate mediante accordo fra le autorità competenti.

Paragrafo 3. — La presente convenzione si applicherà anche alle legislazioni che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia, non si applicherà:

a) alle legislazioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo l'altra Parte contraente faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime;

b) alle legislazioni concernenti un nuovo regime di sicurezza sociale, se a tale riguardo non intervenga un accordo fra le Parti contraenti.

Articolo 3

I lavoratori italiani in Spagna e i lavoratori spagnoli in Italia, salariati o assimilati ai salariati delle legislazioni menzionate nell'art. 2 della presente convenzione, come pure i loro familiari, avranno, salvo disposizioni contrarie contenute nella convenzione, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Paese.

Articolo 4

Paragrafo 1. — Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie o facoltative, conformemente alla legislazione di un Paese contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Paese si cumulano, in quanto necessari, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Paese contraente.

Paragrafo 2. — I lavoratori italiani e spagnoli che si trasferiscono da un Paese, nel quale sono stati iscritti in una assicurazione sociale obbligatoria, nell'altro Paese e non soddisfano in tale Paese alle condizioni per essere sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, possono beneficiare delle assicurazioni volontarie o facoltative previste dalle legislazioni indicate all'art. 2.

A tal fine si cumulano, in quanto necessario, i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese.

Articolo 5

Paragrafo 1. — I lavoratori salariati o assimilati, cittadini di una delle Parti contraenti, occupati nel territorio dell'altra Parte, sono soggetti alla legislazione di quest'ultima, anche se conservano la residenza nel territorio della prima Parte come pure se il datore di lavoro, oppure la sede dell'impresa da cui dipendono si trovi nel territorio della prima Parte.

Paragrafo 2. — La regola enunciata al paragrafo precedente comporta le seguenti eccezioni:

a) I lavoratori dipendenti da un'impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purchè la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di ventiquattro mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi, che soggiornano a più riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i ventiquattro mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i ventiquattro mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potrà eccezionalmente essere mantenuta col consenso della autorità competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo.

Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano un'attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Paesi e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, purchè appartenenti alle categorie di lavoratori autonomi indicate al paragrafo 2 dell'art. 2 della presente convenzione.

b) I lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di uno dei Paesi che sono occupati nell'altro Paese, sia transitoriamente sia in modo permanente, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese in cui l'impresa ha la sede principale.

c) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese al quale la detta nave appartiene; tuttavia i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto.

d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni nonchè trasporto di passeggeri o merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, ed ogni altra impresa che successivamente sarà stabilita mediante scambio di note, rimangono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese in cui dette imprese hanno la sede principale, salvo opzione entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione da parte di detti lavoratori per l'applicazione della legislazione del Paese in cui sono occupati.

Articolo 6

Le autorità competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 5 per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno altresì convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste al paragrafo 2 del predetto articolo o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori.

Articolo 7

Paragrafo 1. — Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 si applica anche ai lavoratori occupati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali rappresentanze.

Paragrafo 2. — I lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini del Paese al quale appartiene la rappresentanza diplomatica o consolare, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese dove sono occupati.

Paragrafo 3. — I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure ai funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie.

Paragrafo 4. — I dipendenti della pubblica amministrazione di uno dei due Paesi che si recano per servizio nell'altro Paese continuano ad essere soggetti alla legislazione del Paese dal quale sono inviati.

Articolo 8

Salvo quanto disposto nella presente convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da una delle due Parti contraenti le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione mentre risiedono nel territorio di una delle Parti contraenti. Tali prestazioni saranno corrisposte da entrambe le Parti ai cittadini dell'altra Parte contraente che risiedono in un terzo Paese, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui sono corrisposte ai propri cittadini residenti in detto terzo Paese.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I

INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 9

Paragrafo 1. — Per i lavoratori italiani e spagnoli che sono stati iscritti ad uno o più regimi di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti nell'uno e nell'altro Paese contraente, i periodi di lavoro o di assicurazione, compiuti in tali regimi, sono totalizzati sia per la determinazione del diritto alle prestazioni, sia per il mantenimento e il riacquisto di tale diritto.

Paragrafo 2. — Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, sono totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nel regime corrispondente dell'altro Paese. Se in questo Paese non esiste un regime speciale per detta professione, sono totalizzati per la concessione di dette prestazioni i periodi compiuti nella stessa professione in uno degli altri regimi previsti al paragrafo 1. Se ciò nonostante l'interessato non raggiunge le condizioni

per il diritto alle prestazioni di cui trattasi, i periodi compiuti nei regimi speciali sono totalizzati per la concessione delle prestazioni degli altri regimi previsti al paragrafo 1.

Paragrafo 3. — Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 ogni istituto competente determina, secondo la legislazione per esso vigente e tenuto conto della totalità dei periodi compiuti, senza distinzione del Paese dove essi sono stati compiuti, se l'interessato adempia alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni previste da tale legislazione. Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 saranno precisate le condizioni e le modalità secondo le quali saranno presi in considerazione, ai fini della determinazione di dette prestazioni, i periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi.

Articolo 10

Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 9, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

Articolo 11

L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 9. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli istituti competenti di ciascun Paese secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi assicurativi compiuti dall'interessato nell'altro Paese.

Capitolo II

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 12

Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantità in caso di infortunio sul lavoro si applica la legislazione del Paese in cui l'infortunio sul lavoro si è verificato

Articolo 13

Paragrafo 1. — Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di un Paese ad attività suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Paese, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Paese anche se la malattia si sia manifestata nell'altro.

Paragrafo 2. — Salvo le disposizioni dell'art. 16, qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi i Paesi ad attività suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione dei Paesi stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quel Paese nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.

Articolo 14

Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina espressamente o implicitamente il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che una attività di natura da poter provocare la malattia considerata sia stata esercitata per un periodo determinato, l'istituto competente di tale Paese tiene conto dei periodi nei quali tale attività è stata esercitata sotto la legislazione dell'altro Paese.

Articolo 15

Salvo quanto disposto dall'art. 16:

a) se un lavoratore, che ha ottenuto in uno dei due Paesi un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia diritti a nuovi indennizzi nell'altro Paese, la concessione delle corrispondenti prestazioni rimarrà a carico degli istituti competenti del primo Paese;

b) qualora si accerti che il lavoratore ha subito un aggravamento di detta malattia professionale in conseguenza di lavorazioni effettuate nel secondo Paese, egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione applicabile in tale Paese per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.

Articolo 16

Se un assicurato contrae la silicosi o l'asbestosi dopo aver esercitato, sul territorio di ciascuno dei due Paesi, un'attività suscettibile di provocare tali malattie, l'istituto competente di ciascun Paese tiene conto ugualmente dell'attività esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese, per determinare il diritto e l'ammontare delle prestazioni da erogare. In tale caso sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) l'istituto competente di ciascun Paese esamina, sulla base della legislazione da esso applicabile, se il lavoratore soddisfa alle condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della durata dell'attività esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese;

b) se in virtù della lettera *a*), il lavoratore ha diritto alle prestazioni previste dalle legislazioni dei due Paesi, le prestazioni in natura e le prestazioni (temporanee) in denaro saranno concesse per un periodo di tre mesi solo dall'istituto competente del Paese sul cui territorio il lavoratore risiede, conformemente alla legislazione in vigore su questo territorio;

c) trascorsi i tre mesi, le ulteriori spese per le prestazioni in questione saranno ripartite tra gli istituti competenti secondo le modalità fissate alla lettera *d*);

d) per calcolare le rendite da erogare, ciascun istituto competente determina dapprima i periodi durante i quali il lavoratore ha esercitato sul territorio dei due Paesi un'attività sottoposta all'assicurazione e suscettibile di provocare la silicosi o l'asbestosi o di aggravarle. Ciascun istituto competente determina in seguito l'ammontare della rendita alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto se l'attività praticata sul territorio dei due Paesi, e che era suscettibile di provocare la malattia professionale, fosse stata esercitata unicamente sul territorio del Paese dove si trova l'istituto competente. Sulla base di tale ammontare, ciascuno istituto competente fissa l'importo della sua partecipazione, tenendo conto del rapporto esistente tra la durata dell'attività da prendere in considerazione, esercitata sul territorio del Paese dove si trova tale istituto, e la durata totale dell'attività da prendere in con-

siderazione, esercitata sul territorio dei due Paesi. L'ammontare così ottenuto costituisce la prestazione che l'istituto competente deve al lavoratore e nel caso in cui una rendita debba essere nuovamente calcolata, in seguito ad aggravamento della malattia professionale, la partecipazione proporzionale di ciascun istituto competente resta invariata.

Articolo 17

L'art. 16, lettere *a*) e *d*), è applicabile anche per la determinazione delle rendite ai superstiti.

Articolo 18

Se l'ammontare della prestazione alla quale l'interessato può pretendere, senza l'applicazione degli articoli 16 e 17 per i soli periodi di attività esercitati sul territorio di un Paese e sottoposti all'assicurazione di questo Paese, è superiore al totale delle prestazioni derivanti dall'applicazione degli articoli citati, egli ha diritto, da parte dell'assicurazione di questo Paese, ad un supplemento uguale alla differenza.

Articolo 19

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi, occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'istituto competente alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di cui l'infortunato sia cittadino.

Articolo 20

Salvo quanto disposto all'art. 16, se per valutare il grado di incapacità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale la legislazione di uno dei due Paesi prevede esplicitamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente siano presi in considerazione, lo sono anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Paese come se si fossero verificati sotto la legislazione del primo Paese.

Capitolo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI, INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI.

Articolo 21

Paragrafo 1. — Le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e le rendite o indennità in capitale per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ivi comprese le prestazioni economiche di carattere accessorio o complementare, sono corrisposte ai beneficiari italiani e spagnoli qualunque sia il Paese ove essi risiedano.

Paragrafo 2. — Le prestazioni in denaro e in natura, ivi comprese le spese di ospedalizzazione, dovute in caso di inabilità temporanea dagli istituti competenti di uno dei due Paesi, in virtù della legislazione sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte da detti istituti competenti, nelle condizioni previste dalla propria legislazione, anche quando il lavoratore si trasferisca nell'altro Paese, purchè il suo trasferimento sia stato autorizzato dall'istituto competente.

Paragrafo 3. — Nel caso in cui alcune spese afferenti alle prestazioni indicate nel paragrafo 2 siano anticipate dall'istituto competente del Paese in cui l'interessato risiede o soggiorni, con l'autorizzazione al riguardo prevista, tale istituto è surrogato nei diritti dell'interessato verso l'istituto debitore.

Paragrafo 4. — La fornitura ed il rinnovo degli apparecchi di protesi saranno a carico dell'istituto competente debitore della rendita.

Nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 45 saranno stabilite le modalità relative alla fornitura ed al rinnovo di detti apparecchi sia in caso di aggravamento, sia in caso di residenza o soggiorno nel Paese non debitore della rendita.

Articolo 22

Nei casi di cui all'art. 21 gli istituti debitori di un Paese possono delegare il servizio delle prestazioni, come pure il controllo medico ed amministrativo degli interessati che risiedono o soggiornano nell'altro Paese, all'istituto competente di tale Paese, con il consenso di tale istituto. Le relative spese saranno oggetto di rimborso .

Capitolo IV

MALATTIE E MATERNITA'

Articolo 23

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa, hanno diritto, unitamente ai loro familiari, alle prestazioni per malattia in Spagna e delle prestazioni delle assicurazioni malattia e tubercolosi in Italia qualora:

1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.

Articolo 24

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno diritto, unitamente ai loro familiari, alle prestazioni di maternità in Spagna o in Italia, qualora:

1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazioni nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.

Articolo 25

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennità funerarie in Spagna o in Italia, qualora:

1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.

Articolo 26

Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 si determineranno secondo i casi:

a) le forme o modalità applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese;

b) le forme o modalità applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese;

c) il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli istituti competenti interessati.

Articolo 27

Paragrafo 1. — Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti ha diritto per sè e per i suoi familiari alle prestazioni in natura previste dalla legislazione del Paese sul cui territorio risiede.

Paragrafo 2. — Nei casi di cui al paragrafo precedente l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituto determinato in base ai seguenti criteri:

a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione in virtù della legislazione di un solo Paese, l'onere incombe all'istituto competente di detto Paese;

b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni in virtù delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti, l'onere incombe all'istituto competente del Paese sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione utile ai fini della pensione o della rendita;

c) nel caso in cui il titolare abbia compiuto lo stesso periodo di assicurazione utile ai fini della pensione o della rendita in ognuno dei due Paesi, l'onere delle prestazioni rimane a carico dell'istituto competente del Paese in cui il titolare risiede.

Paragrafo 3. — Le prestazioni in natura di cui al paragrafo 1 saranno corrisposte conformemente a quanto stabilito dalla legislazione del Paese di residenza. Esse saranno rimborsate dall'istituto competente su cui grava l'onere ai sensi del paragrafo 2.

Paragrafo 4. — Le Parti contraenti potranno convenire che i rimborsi previsti al paragrafo 3 si effettuino sulla base di un *forfait*.

Capitolo V

DISOCCUPAZIONE

Articolo 28

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Spagna o in Italia, qualora:

1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.

Articolo 29

Nel caso previsto dall'art. 28 sarà tenuto conto, ai fini della determinazione della durata delle prestazioni che debbono essere corrisposte dall'istituto competente, del periodo in cui prestazioni dello stesso genere sono state corrisposte al lavoratore interessato, nell'uno o nell'altro Paese contraente, nel corso degli ultimi 365 giorni immediatamente precedenti la domanda di prestazioni.

Articolo 30

Un disoccupato che soddisfi alle condizioni stabilite dalla legislazione di una delle Parti contraenti per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente della totalizzazione dei periodi di assicurazione prevista all'art. 28, e che trasferisca la propria residenza o ritorni sul territorio dell'altra Parte contraente, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione del primo Paese.

Le modalità per il pagamento delle prestazioni saranno stabilite nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 45.

Capitolo VI

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 31

Quando la legislazione di uno dei due Paesi subordina l'apertura del diritto alle prestazioni familiari indicate nell'art. 2 della presente convenzione, al compimento di periodi di lavoro o di assicurazione si tiene conto a tale scopo dei periodi di lavoro o di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese.

Articolo 32

Un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di un Paese contraente per il diritto alle prestazioni familiari, tenuto conto ove necessario di quanto disposto dall'articolo precedente, beneficia di tali prestazioni anche per le persone di famiglia che risiedono o soggiornano nell'altro Paese. Dette prestazioni sono corrisposte ai beneficiari direttamente dall'istituto debitore.

Le autorità competenti dei due Paesi possono convenire di comune accordo la corresponsione delle prestazioni per il tramite di un istituto del Paese di residenza dei familiari, da esse designato.

Articolo 33

Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtù della legislazione di una Parte contraente ha diritto, per i suoi familiari residenti sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del Paese che corrisponde le prestazioni di disoccupazione.

Articolo 34

Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto alle prestazioni familiari, previste nella legislazione della stessa Parte, anche se i familiari risiedono nell'altro Paese.

Articolo 35

Paragrafo 1. — Le prestazioni familiari per i titolari di pensioni dovute in virtù delle legislazioni delle due Parti contraenti saranno corrisposte a carico dell'istituto competente sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il più lungo periodo assicurativo utile ai fini della pensione quale che sia la Parte contraente nel cui territorio si trovino i familiari.

Paragrafo 2. — Nel caso in cui il titolare di pensione abbia compiuto lo stesso periodo di assicurazione in ognuno dei due Paesi l'onere delle prestazioni rimane a carico dell'istituto competente del Paese in cui il titolare risiede.

Paragrafo 3. — Se la legislazione in virtù della quale sono pagate le prestazioni familiari prevede che l'ammontare delle prestazioni sia calcolato in funzione dell'importo della pensione, l'ammontare delle prestazioni è calcolato in funzione dell'ammontare teorico determinato secondo l'art. 9.

Articolo 36

Se nel corso di uno stesso periodo siano dovute prestazioni familiari per uno stesso familiare, in virtù delle legislazioni delle due Parti contraenti, verranno corrisposte soltanto quelle dovute in base alla legislazione del Paese in cui risieda detto familiare.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

Paragrafo 1. — Le autorità e gli istituti competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza è gratuita. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle autorità diplomatiche e consolari di tale Paese.

Paragrafo 2. — Gli accertamenti medici per conto degli istituti competenti di uno dei due Paesi, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti dagli istituti competenti di tale Paese su richiesta ed a spese dell'istituto debitore.

Articolo 38

Le autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le autorità e gli istituti competenti dell'altro Paese per ottenere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 39

Paragrafo 1. — Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, indipendentemente dalla nazionalità degli interessati.

Paragrafo 2. — Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 40

Le autorità e gli istituti competenti dei due Paesi, per l'applicazione della presente convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.

Articolo 41

Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorità e agli istituti competenti di uno dei due Paesi per l'applicazione della presente convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.

Articolo 42

Le istanze e gli altri documenti presentati alle autorità od agli istituti competenti di uno dei due Paesi avranno lo stesso effetto come se fossero stati presentati alle autorità od agli istituti corrispondenti dell'altro Paese.

Articolo 43

I ricorsi che debbono essere presentati entro un periodo di tempo determinato, ad una autorità o ad un istituto competente di uno dei due Paesi, sono considerati come presentati nel periodo di tempo prescritto se essi sono presentati entro lo stesso periodo di tempo ad una delle corrispondenti autorità od organismi dell'altro Paese. In tal caso quest'ultima autorità o quest'ultimo istituto deve trasmettere, senza ritardo, detti ricorsi all'autorità o all'istituto competente del primo Paese, accusandone ricevuta all'interessato.

Articolo 44

La presente convenzione non comporta deroghe alle disposizioni delle legislazioni di cui all'art. 2 concernenti la partecipazione degli stranieri alle elezioni cui dà luogo il funzionamento dei regimi di assicurazioni sociali.

Articolo 45

Le due Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative per l'applicazione della presente convenzione. Essi potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese.

Articolo 46

Paragrafo 1. — Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi per l'applicazione della presente convenzione saranno comunicate alla autorità competente dell'altro Paese per il tramite dei Ministeri degli affari esteri.

Paragrafo 2. — Le autorità competenti dei due Paesi comunicheranno altresì tempestivamente, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2.

Articolo 47

Paragrafo 1. — Le autorità competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le difficoltà che sorgessero nell'applicazione della presente convenzione.

Paragrafo 2. — Nel caso che per tale via non si arrivasse ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i princìpi fondamentali della presente convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.

Articolo 48

Paragrafo 1. — Quando tra le autorità e gli istituti competenti dei due Paesi sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità all'articolo precedente.

Paragrafo 2. — La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'istituto competente presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio all'istituto competente al quale per primo sia stata inoltrata domanda.

Paragrafo 3. — Detto istituto competente deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.

Paragrafo 4. — L'istituto competente che in definitiva risulterà obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'istituto che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.

Paragrafo 5. — Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituto che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

Articolo 49

Paragrafo 1. — Gli istituti competenti di un Paese, debitori di prestazioni da corrispondersi nell'altro Paese in virtù della presente convenzione, si liberano validamente nella valuta del proprio Paese, in conformità agli accordi di pagamento vigenti tra i due Paesi.

Paragrafo 2. — Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese, disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformità alle disposizioni della presente convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte o dall'altra.

Articolo 50

Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 saranno stabilite le condizioni e le modalità secondo le quali potranno essere riconosciute, ristabilite o liquidate e corrisposte le prestazioni che non avevano potuto essere attribuite o che erano state sospese, in applicazione delle legislazioni in vigore in uno dei due Paesi, in ragione della nazionalità straniera o della residenza o soggiorno all'estero degli interessati, come pure le prestazioni la cui liquidazione non è stata conforme alle disposizioni della presente convenzione. Nello stesso accordo saranno fissate le condizioni e le modalità secondo le quali potrà essere tenuto conto dei periodi di lavoro o di assicurazione anteriori alla entrata in vigore della presente convenzione, nella stessa misura in cui se ne sarebbe tenuto conto se la presente convenzione fosse stata in vigore nel corso del loro compimento.

Articolo 51

Paragrafo 1. — La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.

Paragrafo 2. — La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituirà a tutti gli effetti la convenzione firmata a Madrid il 21 luglio 1956.

Paragrafo 3. — La presente convenzione è conclusa per la durata di cinque anni a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.

Paragrafo 4. — In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi potranno prevedere in caso di nazionalità straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.

Paragrafo 5. — I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cessasse di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad appositi accordi fra le Autorità competenti dei due Paesi.

Paragrafo 6. — L'accordo amministrativo del 25 novembre 1957 resta in vigore in quanto non contrasta con la presente convenzione e finchè non entrerà in vigore un altro accordo amministrativo che lo sostituisca.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

FATTO a Madrid il 20 luglio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Giorgio OLIVA

Per lo Stato spagnolo
Fernando Maria CASTIELLA Y MAIZ

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974.

Nomina di membri effettivi della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Rilevato che il Consiglio di Stato, per effetto di ricorso proposto dal prof. Silio Aedo Violante, ha annullato, con decisione n. 295 in data 31 gennaio 1973, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1972 per la parte relativa alla nomina degli esperti Zampella avvocato Vincenzo e Porzio avvocato Lelio;

Ritenuto che occorre, in conseguenza, procedere alla sostituzione dei due membri effettivi, esperti nelle discipline amministrative, nominati sopra;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione Campania nella seduta del 17 aprile 1974, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Gli avvocati Pasquale Cirillo e Lelio Porzio sono nominati membri effettivi della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, quali esperti nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1974
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 60

(9156)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1974.

Sostituzione di un membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1971, con cui è stata costituita la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 11;

Considerato che il dott. Alessandro Pistella, nominato componente di detta commissione, con decreto ministeriale 6 giugno 1973, quale direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è cessato di far parte dei ruoli organici dell'amministrazione, a seguito del suo collocamento a riposo in data 30 settembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Pistella nell'incarico di componente della commissione medesima;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Di Chio, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato componente della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in sostituzione del dott. Alessandro Pistella.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1974
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 304

(8711)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - forti brinate verificatesi nei mesi di marzo e aprile 1974;

Taranto - nubifragio accompagnato da vento e grandine del 9 maggio 1974;

Lecce - grandinata del 18 e 22 aprile, 9 maggio 1974; piogge persistenti verificatesi nel mese di aprile 1974.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - forti brinate verificatesi nei mesi di marzo e aprile 1974 - intero territorio della provincia.

Lecce - grandinata del 9 maggio 1974:

comune di Scorrano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4 (parziale), 7, 15 (parziale);

comune di Maglie per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19;

comune di Uggiano la Chiesa per i fogli di mappa 2, 4 (parziale), 5, 13, 15 (parziale), 17, 18;

comune di Melpignano per i fogli di mappa numeri 10, 12, 13;

comune di Nociglia per i fogli di mappa numeri 9, 10, 11 (parziale), 18, 21, 22 (parziale), 23 (parziale);

comune di Otranto per il foglio di mappa n. 63.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8798)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1974.
Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Lazio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;
Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;
Sentita la regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Lazio in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 7.629,30.58, salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Lazio da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione delle foreste trasferite spettano alla Regione a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Superficie ha	Totale ha
Mazzamorra	Latina	3,61.30	
Carpinetana	Latina	838,84.80	
S Arcangelo	Latina	909,37.39	
Campello	Latina	1.068,51.30	
Val Para	Frosinone	531,41.69	
Totale ufficio amministrazione Sabaudia			3.351,76.48
Sala	Rieti	103,31.50	
Matricetta	Rieti	301.30.62	
Torricella	Rieti	830,49.60	
Totale ufficio amministrazione Rieti			1.235,11.72
Monte Rufeno	Viterbo	3.042,42.38	
Totale ufficio amministrazione Viterbo			3.042,42.38
Totale generale			7.629,30.58

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

(8986)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia;

Vista la nota n. 13898 con la quale il sig. Ercolano Gasparini, componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni;

Vista la nota con la quale la Camera confederale del lavoro ha designato il sig. Ivano Pezzarossi in sostituzione del sig. Ercolano Gasparini;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ivano Pezzarossi è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Ercolano Gasparini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8546)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.

Sostituzione del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 giugno 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1958, con il quale il prof. Alberto Tommelini fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;

Considerato che il prof. Alberto Tommolini è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Teramo;

Considerato che il prefetto di Teramo con fonogramma n. 790/Gab dell'11 marzo 1974 ha trasmesso le richieste designazioni per la nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo è sciolta.

Art. 2.

Il sig. Pietro De Dominicis è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo, in sostituzione del prof. Alberto Tommolini, deceduto.

Art. 3.

Il prefetto di Teramo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(8727)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1974.

Nomina di membri del consiglio di amministrazione e di deputazioni di sezione dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, che istituisce l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1055, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente medesimo;

Visto lo statuto del predetto Ente, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e modificato con decreti ministeriali 7 maggio 1948, 16 ottobre 1948 e 13 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1974, n. 12735, di ricostituzione delle tre deputazioni di sezione e del consiglio di amministrazione dell'Ente per il triennio 1973-76, con riserva di nomina dei rappresentanti del Ministero del tesoro, delle amministrazioni provinciali di Lecce e di Potenza, nonchè del consorzio di bonifica del Bradano e Metaponto;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro, dell'amministrazione provinciale di Lecce e del consorzio di bonifica del Bradano e Metaponto;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei predetti rappresentanti a parziale scioglimento della riserva di cui all'art. 5 del sopracitato decreto ministeriale n. 12735, fermo restando che alla nomina del rappresentante dell'amministazione provinciale di Potenza sarà provveduto successivamente sulla base della relativa designazione;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Sulla base delle designazioni di cui in premessa, e a parziale scioglimento della riserva di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 24 giugno 1974, n. 12735, relativo alla ricostituzione per il triennio 1973-76 del consiglio di amministrazione e delle deputazioni di sezione dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, il dott. Giuseppe Pasqua è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro del consiglio di amministrazione, il sig. Lia Cesare da Tricase, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Lecce, membro della deputazione di sezione per la Puglia e il dott. Carlo Cormio, in rappresentanza del consorzio di bonifica del Bradano e Metaponto, membro della deputazione di sezione per la Lucania.

Roma, addì 8 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8533)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 84, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila;

Vista la nota del 29 agosto 1974, n. 1706, con la quale l'Unione provinciale degli industriali de L'Aquila prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Armando Gigliozzi con il dott. Fabrizio Tentoni;

Vista la lettera del 22 luglio 1974, con la quale il signor Armando Gigliozzi rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Fabrizio Tentoni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila, quale rappresentante dei datori di lavoro (industriali), in sostituzione del sig. Armando Gigliozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8856)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1974.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 17443 in data 2 agosto 1974;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 ed i mesi di luglio 1972 e giugno 1973, è aumentato nella misura del 13,0 per cento;

Considerato che a norma delle suindicate disposizioni le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi e le pensioni sociali di cui all'art. 26 della citata legge n. 153, devono essere aumentate in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975 le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, e le pensioni sociali indicate nel preambolo, sono aumentate in misura pari al 13,0 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1974, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e nel secondo comma dell'art. 2 del decreto 30 giugno 1972, n. 267.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

(9276)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.

Revoca su rinuncia, alla ditta dott. Giulio Anselmetti, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, nella officina farmaceutica sita in Varallo Sesia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 539 in data 20 aprile 1956 la ditta dott. Giulio Anselmetti fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Varallo Sesia (Vercelli), via Umberto I n. 25, specialità medicinali limitatamente alla preparazione in sciroppi;

Vista la lettera in data 28 maggio 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta dott. Giulio Anselmetti, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Varallo Sesia (Vercelli), via Umberto I n. 25, concessa con decreto A.C.I.S. n. 539 in data 20 aprile 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Vercelli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8804)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lanificio fratelli Trabaldo Togna S.p.a., in Pray Biellese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per l'importazione di merci con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Lanificio fratelli Trabaldo Togna S.p.a. di Pray Biellese, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione dalla Danimarca di merce indicata nella v. doganale 53.01/01 di cui al mod. *B* Import n. 3.663.919, rilasciato in data 24 maggio 1973 per lire italiane 20.229.344 dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino, sede di Biella;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che lo sdoganamento della merce è stato effettuato con un ritardo di oltre 5 mesi rispetto ai termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e tenuto conto che la richiesta di proroga, inoltrata nel frattempo dalla ditta interessata, è stata respinta, perchè non presentata in tempo utile;

Considerato che il motivo addotto dallo stesso Lanificio, impossibilità di impiegare immediatamente il materiale acquistato, non può essere ritenuto valido per giustificare tale ritardo;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Lanificio fratelli Trabaldo Togna S.p.a. di Pray Biellese, mediante fidejussione dell'Istituto S. Paolo di Torino, sede di Biella, pari al 5 per cento dell'importo di lire italiane 20.229.344 di cui al mod. *B* Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(8712)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Integrazione delle prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 23 aprile 1974 sulla utilizzazione degli apparecchi radioelettrici portatili di debole potenza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del codice p.t., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle TLC - 1968) con il quale viene stabilita, all'art. 5, sezione IV, la ripartizione delle frequenze in ambito mondiale;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1974, n. 111) sulla utilizzazione degli apparecchi radioelettrici di debole potenza di tipo portatile, per gli scopi di cui all'art. 334 del codice p.t.;

Ritenuta l'opportunità di stabilire, ad integrazione delle prescrizioni tecniche contenute nel citato decreto ministeriale, ulteriori prescrizioni relative alla potenza massima autorizzata;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 del citato decreto ministeriale;

Ritenuto altresì opportuno assoggettare allo stesso regime transitorio previsto per gli apparecchi di cui ai numeri 5 e 8 dell'art. 334 del codice p.t. anche gli altri apparecchi radioelettrici di debole potenza, di tipo portatile per gli altri scopi di cui all'art. 334;

Decreta:

Art. 1.

Le prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 23 aprile 1974 sono, per quanto concerne la potenza massima autorizzata, integrate come segue:

a) in caso di modulazione di frequenza o modulazione di ampiezza con portante completa, la potenza massima autorizzata è quella media all'uscita del trasmettitore, in assenza di modulazione;

b) in caso di modulazione di ampiezza con portante soppressa o ridotta, la potenza massima autorizzata è quella di cresta quando il trasmettitore è modulato con due segnali di frequenza 400 Hz e 2600 Hz, il cui livello sia superiore di 10 dB al livello necessario per produrre la potenza di cresta nominale dichiarata dal costruttore.

Art. 2.

Il termine di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 1974 è prorogato al 31 dicembre 1974.

Art. 3.

La deroga di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 1974 è estesa anche agli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile per gli altri scopi indicati dall'art. 334 del codice p.t. semprechè gli interessati presentino domanda di concessione alla direzione compartimentale p.t. competente per territorio entro il 31 dicembre 1974.

Art. 4.

La deroga di cui al precedente articolo è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) che in relazione a ciascuno degli scopi indicati nell'art. 334 siano rispettate le prescrizioni relative alle frequenze previste nella tabella annessa al decreto ministeriale 23 aprile 1974;

b) che la potenza in uscita dal trasmettitore in assenza di modulazione, non superi i 5 watt, tenendo presente che, nel caso di modulazione di ampiezza con portante ridotta o soppressa, la potenza è quella di cresta quando all'ingresso del trasmettitore sono applicati due segnali di frequenza 400 Hz e 2600 Hz di uguale ampiezza, il cui livello sia superiore di 10 dB al livello necessario per produrre la potenza di cresta nominale dichiarata dal costruttore.

Le stesse condizioni valgono per la deroga di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 1974.

Art. 5.

Fermo rimanendo quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3 e 4 le concessioni di cui all'art. 334 del codice p.t. potranno essere accordate soltanto se gli apparecchi cui le stesse si riferiscono saranno di tipo omologato.

Art. 6.

Le domande di concessione per gli scopi di cui ai numeri 5) ed 8) dell'art. 334 devono essere corredate della attestazione dell'avvenuto versamento del canone annuale dovuto.

Per le concessioni richieste per gli altri scopi, il canone annuale sarà addebitato dalle direzioni compartimentali p.t. competenti, sulla base degli elementi risultanti dalle relative domande di concessione.

Art. 7.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 aprile 1974 e nel presente decreto, incorre nelle sanzioni previste dalle norme di legge in vigore ed in particolare da quelle di cui agli articoli 399 e 403 del codice p.t.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: TOGNI

(8882)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bellù, stabilimento di Lissone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Bellù, stabilimento di Lissone (Milano), con effetto dal 6 agosto 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bellù, stabilimento di Lissone (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9163)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Trasferimento dei comuni di Collepasso e Parabita dalle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Lecce e Gallipoli a quella dei corrispondenti uffici di Casarano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Lecce, Gallipoli e Casarano al fine di assicurare ai contribuenti di Collepasso e Parabita un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Collepasso e Parabita sono trasferiti, rispettivamente, dalle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Lecce e Gallipoli a quella dei corrispondenti uffici di Casarano.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

(9160)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Trasferimento del comune di Comiso dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Ragusa a quella dei corrispondenti uffici di Vittoria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Ragusa e Vittoria al fine di assicurare ai contribuenti di Comiso un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Comiso è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Ragusa a quella dei corrispondenti uffici di Vittoria.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI.

(9161)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S. Palomba con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974, 31 maggio 1974 e 16 luglio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba con sede in Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9165)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, con effetto dal 7 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 13 agosto 1973, 5 novembre 1973, 27 maggio 1974, 28 maggio 1974 e 6 luglio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Napoli

Con decreto interministeriale 19 giugno 1974, n. 8790, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno riportato nel catasto del comune di Napoli al foglio 157 (già F. 7), particella n. 6, della superficie di mq 2886.

(8906)

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi di rettifica

Nel titolo del decreto ministeriale 17 settembre 1974 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, della misura dei tassi agevolati sulle operazioni creditizie previste dagli articoli 6, 9, 11, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dagli articoli 2, terzo comma, e 16, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 21 ottobre 1974, dove è scritto: « Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. *394*... », leggasi: « Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, numero *397*... ».

Nelle premesse del decreto ministeriale 17 settembre 1974 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, della misura dei tassi agevolati sui finanziamenti previsti dagli articoli 5, 7 e 22 della legge 25 maggio 1970, n. 364, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 21 ottobre 1974, alla pagina 7197, rigo 8°, seconda colonna, dove è scritto: « ..10,70% centro-nord, *10,25%* Mezzogiorno; », leggasi: « ... 10,70% centro-nord, *10,95%* Mezzogiorno; ».

Nelle premesse del decreto 17 settembre 1974 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, della misura dei tassi agevolati sui prestiti di esercizio di cui all'art. 17-*quater* della legge 23 marzo 1973, n. 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 21 ottobre 1974, alla pagina 7198, rigo 53°, prima colonna, dove è scritto: « operazioni di credito agrario *e* di miglioramento », leggasi: « operazioni di credito agrario di miglioramento ».

(8956)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 ottobre 1974, i poteri conferiti all'avv. Bernardo Maiolo, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme (Catanzaro), sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1975.

(8957)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo in Seregno », in Seregno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 ottobre 1974, il dott. Carlo Verino è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo in Seregno », in Seregno (Milano), in sostituzione del prof. Antonio Biddau, dimissionario.

(8907)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Pietro Giuseppe Chiella, nato a Messina il 21 dicembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 3 dicembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(8826)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « G. G. Adria » di Mazara del Vallo ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Trapani 18 aprile 1973, n. 10862, il preside del liceo ginnasio statale « G. G. Adria » di Mazara del Vallo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal comitato onoranze prof. Giuseppe Napoli la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Preside prof. Giuseppe Napoli ».

(8866)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Vitruvio » di Formia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Latina 18 dicembre 1973, n. 25397/2, il preside del liceo ginnasio statale « Vitruvio » di Formia, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Antonietta Di Silva la somma di L. 2.000.000 per l'istituzione di due borse di studio intitolate « Prof.ssa Antonietta Di Silva ».

(8867)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1974, n. 500.1.E.V./749, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'amministrazione del comune di Cervinara (Avellino) con delibera consiliare 3 marzo 1967, n. 40, modificata con deliberazione della giunta municipale 7 marzo 1972, n. 71, ratificata dal consiglio comunale in data 9 febbraio 1974 con delibera n. 3 e divenuta esecutiva per decorso dei termini, del terreno di mq 1442 del periziato valore di L. 6.489.000 staccato dalla particella n. 433 della partita n. 1310 del f. 13 del catasto rurale, già occupato e recintato dall'O.N.M.I. e sul quale è stata costruita la locale casa della madre e del bambino.

(8868)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle « Restituzioni applicabili dal 14 ottobre 1971 al 24 ottobre 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 19 giugno 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 4173, numero della tariffa 04.04-D-II-a) ex 1 (aa), codice 4410 10, apporre un trattino nella colonna 4ª in corrispondenza della zona D (8).

(8768)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° settembre 1974 al 30 settembre 1974, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2228/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		1. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	720,90	zero
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.255,56	8.534,66
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	720,90	zero
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.255,56	8.534,66
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	720,90	zero
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.255,56	8.534,66

(9023)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di S. Severo

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 ottobre 1974, n. 2498, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di S. Severo (Foggia) per maggiore area da vincolare ad edilizia economica e popolare ed occorrente per la costruzione di case per lavoratori agricoli.

(8779)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Gambettola

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 9 ottobre 1974, n. 1229, è stato approvato il piano delle zone per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Gambettola (Forlì) con deliberazione del consiglio comunale 4 agosto 1972, n. 101.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8777)

Approvazione del piano di zona del comune di Villa Minozzo

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 9 ottobre 1974, n. 1233, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) con deliberazione del consiglio comunale 25 maggio 1973, n. 50.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8776)

Approvazione del piano di zona del comune di Iolanda di Savoia

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 9 ottobre 1974, n. 1232, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) con deliberazione del consiglio comunale 12 dicembre 1972, n. 106.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8775)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Modena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Modena;

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Modena, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiorentin dott. Antonio punti 85,28 su 132
2. Lugli dott. Giuseppe » 84,21 »
3. Antinori dott. Giovanni » 81,74 »
4. Tollis dott. Aldo » 81,40 »
5. Greco dott. Teodosio » 76,95 »
6. Lopez dott. Ugo » 76,49 »
7. Mangiaterra dott. Giuseppe » 73,33 »
8. Orlando Zon dott. Italo » 68,93 »
9. Gerardi dott. Antonio » 68,85 »
10. Boianelli dott. Fernando » 68,73 »
11. Simini dott. Giuseppe » 68,05 »
12. Sevieri dott. Enzo » 67,82 »
13. Dedoni dott. Livio » 63,66 »
14. Battista dott. Vitantonio » 62,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(8841)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 12 dicembre 1964, n. 1337;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1974, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 238, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale dell'aviazione civile fra i primi dirigenti del ruolo citato che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre 1973, tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Aru prof. dott. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Papa dott. Pietro, dirigente generale presso la Direzione generale predetta;

Sitaiolo dott. Giuseppe, dirigente generale presso la Direzione generale citata.

Segretario:

De Vito dott. Mario, ispettore principale del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale menzionata.

A coloro ai quali spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per il corrente esercizio finanziario, per un importo presumibile di L. 30.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1974
Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 154

(8740)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5841 del 15 settembre 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella pianta organica dei comuni di Fondi e Terracina;

Esaminati i verbali delle operazioni concorsuali della commissione giudicatrice, costituita con decreto dello scrivente n. 2113 del 27 giugno 1973, modificato con decreti numeri 6293, 4762, 3391 e 6136 rispettivamente in data 6 ottobre 1973, 11 marzo 1974, 21 maggio 1974 e 2 ottobre 1974;

Riconosciuta la regolarità degli atti della predetta commissione giudicatrice;

Visto l'art. 36 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con regio decreto 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Colantuono Giuseppe . . . punti 143,120 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Latina, addì 18 ottobre 1974

Il medico provinciale: Realmuto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6481 in data 18 ottobre 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella pianta organica dei comuni di Fondi e Terracina, bandito con decreto n. 5841 del 15 settembre 1971;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Colantuono Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa per la sede di Terracina.

Il predetto dott. G. Colantuono dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto, con avvertenza che, in caso contrario, sarà considerato rinunziatario.

Lo stesso, all'atto dell'assunzione del servizio, dovrà prestare dinanzi al medico provinciale di Latina, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Latina, addì 18 ottobre 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(8743)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Spostamento della sede dei lavori della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6232 in data 10 giugno 1974 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1971 nei comuni della provincia;

Considerato che nel citato decreto la sede per gli esami veniva stabilita in Salerno;

Considerato, altresì, che per ragioni tecniche-organizzative non e possibile effettuare le prove di esami presso la sede centrale degli ospedali riuniti di Salerno, che invece potranno avere luogo nello stabilimento ospedaliero di Mercato S. Severino (Curteri) appartenente agli stessi ospedali riuniti di Salerno;

Ritenuto, inoltre, confermare che della stessa commissione giudicatrice è stato chiamato a far parte il dott. Francesco Maio, medico condotto titolare del comune di Salerno, riportato soltanto in narrativa del decreto n. 6232;

Vista la vigente normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto n. 6232 in data 10 giugno 1974, la commissione di cui in narrativa svolgerà i suoi lavori nella sede dello stabilimento ospedaliero di Mercato S. Severino (Curteri) appartenente agli ospedali riuniti di Salerno.

Art. 2.

Il dott. Francesco Maio, medico condotto titolare del comune di Salerno, è confermato componente della commissione in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 18 ottobre 1974

Il medico provinciale: MELES

(8875)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 332 del 20 dicembre 1973 con cui veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 31 dicembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'assessore alla sanità della regione Puglia, della prefettura e dell'ordine provinciale dei medici di Foggia, nonchè delle amministrazioni comunali interessate;

Visti il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211; la legge 8 marzo 1958, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Franchini dott.ssa Maria, funzionario della regione Puglia.

Componenti:

Chimienti dott. Nicola, medico provinciale;
Ciliberti dott. Marcello, funzionario di prefettura;
Landi prof. Edgardo, primario ostetrico;
Marseglia dott. Pasquale, libero esercente specializzato in ostetricia;
Larotonda Franca, ostetrica condotta.

Segretario:

Albano dott. Antonio, funzionario della regione Puglia.

Le prove di esame di svolgeranno in Foggia non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà anche pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 14 ottobre 1974

Il medico provinciale: CRUPI

(8874)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 859 del 24 maggio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1972;

Visto il fonogramma 9075/10390 dell'assessorato alla sanità della regione Lazio con il quale viene designato quale presidente della commissione stessa, il dott. Renato Iori, in sostituzione del dott. Emilio Policicchio rinunciatario per motivi di salute;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Renato Iori, funzionario amministrativo della regione Lazio, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, in sostituzione del dott. Emilio Policicchio, rinunciatario per motivi di salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Viterbo, addì 25 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(8876)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1974, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, recante norme per lo statuto del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 6 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il termine del 30 aprile 1973 di cui all'art. 72, sesto comma della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, è prorogato al 2 agosto 1973.

La relativa domanda dovrà essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le modalità stabilite per l'effettuazione della prova di idoneità prevista dal sesto comma dell'art. 72 della legge regionale n 32/1973 si applicano nei confronti del personale di cui allo articolo precedente.

Art. 3.

All'ampliamento eventualmente necessario della dotazione organica provvisoria di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per effetto dell'art. 1 della presente legge, sarà provveduto con successiva legge regionale, in relazione all'esito della prova di idoneità prevista dall'art. 72, sesto comma, della citata legge regionale n 32.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, commisurato a quanto stabilito dalla legge regionale 2 agosto 1973 n. 32, trova capienza nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale 1974.

Art 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

Data a L'Aquila, addì 22 agosto 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1974, n. 40.

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 6 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal titolo I — prestiti di conduzione — della legge regionale 19 gennaio 1973, n 4, per l'annata agraria 1973-74 e con decorrenza dal 1° ottobre 1973, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, ammontante ad un miliardo, si fa fronte previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1923 « Interventi in agricoltura previsti dalla legge 7 agosto 1973, n. 512 » del bilancio regionale 1974.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è istituito ed iscritto al titolo II, spese in conto capitale; sezione V, azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2, giunta regionale, agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne; categoria XI, trasferimenti, il cap. 1926 denominato « Concorso della Regione negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di imprenditori singoli o associati e di cooperative » con lo stanziamento di un miliardo.

Art. 3.

Le domande devono essere presentate all'istituto ed enti abilitati ed esercitare il credito agrario, tramite gli uffici competenti della Regione i quali provvederanno ad accertare la qualifica del richiedente, la congruità della richiesta ed a stabilire la priorità, inoltrando poi le domande agli enti finanziatori.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 agosto 1974

DE CECCO

(8427)

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1974, n. 41.

Norme per la dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri presso i quali, su conforme parere del consiglio regionale di sanità, siano istituiti servizi di emodialisi, possono organizzare corsi di addestramento per malati uremici cronici e loro assistenti, sia familiari che terzi, per lo apprendimento delle tecniche e delle pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.

Art. 2.

Gli enti ospedalieri che intendano avvalersi della predetta facoltà devono chiederne autorizzazione inoltrando apposita domanda, corredata del programma delle attività e dell'elenco dei docenti, alla giunta regionale.

Art 3.

Coloro che, al termine di un corso di addestramento di cui al precedente articolo, ne siano stati riconosciuti idonei, possono partecipare all'esecuzione della dialisi al domicilio dell'uremico cronico, previa autorizzazione del servizio organizzatore del corso stesso.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 settembre 1974

DE CECCO

(8428)

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. **42.**

Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1973, n. 36: « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 agosto 1973, n. 36, è modificato come segue: « Gli interessi per i crediti di esercizio, accordati secondo il precedente comma, sono a carico della Regione per la parte eccedente il 3% annuo; tale quota è a carico degli artigiani beneficiari dei crediti di esercizio concessi da istituti di credito operanti nella Regione e che siano stati garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia abruzzesi ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1973, n. 36, è modificato come segue: Le domande, rivolte al presidente della Regione, dovranno essere presentate alle rispettive cooperative. Queste, semestralmente, le inoltreranno alla Regione assieme alle copie dei verbali del consiglio di amministrazione, dai quali risultino la concessione delle garanzie, gli eventuali contributi in conto interessi concessi per l'operazione da altri enti.

La giunta regionale, accertata la regolarità delle operazioni bancarie sulla base dei verbali e dei rendiconti trasmessi dalle cooperative artigiane di garanzia nonchè da eventuale documentazione bancaria, delibera semestralmente la concessione dei contributi a carico della Regione, dandone notizia agli istituti bancari che hanno accordato il prestito ed alle cooperative interessate.

La liquidazione dei contributi concessi avviene parimenti semestralmente e viene effettuata direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 agosto 1973, n. 36, le parole « sentito il parere » sono sostituite dalle seguenti: « previa indicazione di sei nominativi da parte ».

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi già stanziati al cap. 2051 del bilancio regionale 1974 denominato « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

Negli esercizi successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 settembre 1974

DE CECCO

(8429)

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1974, n. **43.**

Calendario venatorio e norme per l'esercizio venatorio nella regione Abruzzo nella stagione 1974-75.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Per la stagione venatoria 1974-75 il calendario e l'esercizio della caccia, nel territorio della regione Abruzzo, sono regolati dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Apertura, chiusura e modalità caccia

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita dall'ultima domenica di agosto al 31 marzo sucessivo nei giorni festivi e nelle giornate di martedì e di giovedì, secondo le modalità impartite dai comitati provinciali della caccia.

La caccia alla selvaggina stanziale ed a quella non protetta è consentita dalla seconda domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre, per due giorni settimanali scelti per come nel comma precedente.

Art. 3.

Caccia sulla neve

E' vietata qualsiasi forma di caccia quando il terreno è anche parzialmente coperto di neve.

Art. 4.

Limitazioni periodo caccia e specie selvaggina

I comitati provinciali della caccia possono limitare o vietare, su conforme parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la caccia, anche per più di una specie di selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre.

Art. 5.

Divieto caccia coturnice

Su conforme parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, è vietata la caccia alla coturnice in tutto il territorio della regione Abruzzo per la stagione venatoria 1974-75.

Art. 6.

Caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale è consentita dal primo di novembre al 31 dicembre nei giorni festivi e nella giornata di giovedì, previa autorizzazione del comitato provinciale della caccia.

Ad ogni battuta devono intervenire non meno di cinque e non più di dieci cacciatori con l'abbattimento di non più di un cinghiale.

E' vietato l'abbattimento di cinghiali giovani (striati).

Art. 7.

Caccia controllata

Tutti i titolari di licenza possono praticare l'esercizio venatorio, nel territorio della regione Abruzzo, a parità di diritti e di doveri, compatibilmente con le possibilità faunistiche del territorio, nell'osservanza delle norme della presente legge.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, l'intero territorio della Regione è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

La gestione della caccia controllata è affidata ai comitati provinciali della caccia che si avvalgono della collaborazione gratuita delle associazioni venatorie.

Art. 8.

Esercizio venatorio

L'esercizio venatorio nelle singole province è subordinato al possesso di un apposito tesserino predisposto dal settore dell'agricoltura, caccia e pesca della giunta regionale, valido per la provincia e rilasciato dal comitato provinciale caccia previo pagamento, su apposito conto corrente, della quota di L. 8.000 quale titolo di partecipazione alle spese di gestione come previsto dall'art. 7.

Lo stesso tesserino è utilizzato per l'esercizio venatorio nelle altre province previo versamento di L. 8.000, al rispettivo comitato provinciale della caccia.

Art. 9.

Limitazione capi da abbattere

Il cacciatore, per ogni giornata di caccia consentita a norma dell'art. 2 della presente legge, può abbattere 3 soli capi di selvaggina stanziale protetta, di cui una lepre.

I comitati provinciali della caccia possono stabilire ulteriori riduzioni per la protezione, anche totale, di una o più specie di selvaggina stanziale.

Art. 10.

Destinazione proventi caccia controllata

Gli importi introitati ai sensi del precedente art. 8 dai comitati provinciali della caccia, devono essere destinati alle spese di ripopolamento e di vigilanza, dedotto il 20 % che sarà destinato alla costituzione ed al potenziamento, in sede regionale, di allevamenti di selvaggina per il ripopolamento.

Art. 11.

Riserve di caccia

Le riserve di caccia sono assoggettate al rispetto delle norme contenute nella presente legge.

Art. 12.

Sanzioni

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito nei modi previsti dal vigente testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.

Inoltre si applicheranno le seguenti sanzioni amministrative da parte del comitato provinciale della caccia competente per territorio:

A) Preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio sia nella provincia di residenza che in tutte le altre province dell'Abruzzo, da una a tre stagioni venatorie secondo le seguenti gradualità infrazionali:

1) preclusione per una annata venatoria:

mancata segnalazione sul tesserino dei capi di selvaggina stanziale abbattuta;

attraversamento delle zone, ove la caccia è vietata, in attitudine di caccia;

violazione dei periodi di caccia permessi e delle disposizioni del calendario venatorio;

2) preclusione per due annate venatorie:

uccisione e cattura di selvaggina stanziale protetta in modo assoluto;

attitudine di caccia a rastrello;

esercizio venatorio nella zona ove la caccia è vietata;

uccisione di selvaggina stanziale protetta oltre il numero stabilito dalla presente legge;

fuoriuscita costretta di selvaggina stanziale da zone di divieto ad opera di chiunque;

uso della spingarda e delle munizioni spezzate o della carabina calibro 22;

3) preclusione per tre annate venatorie:

caccia su terreni anche parzialmente coperti di neve;

caccia notturna anche con fonti luminose o comunque negli orari e nei luoghi non consentiti;

uccisione di orsi, cervi, caprioli, camosci e daini;

caccia senza tesserino di autorizzazione.

Il comitato provinciale della caccia competente, entro trenta giorni dalla contestazione o dalla comunicazione di cui al primo comma dell'art. 72 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, dovrà comunicare le decisioni sulla sospensione del tesserino al contravventore e segnalare il nominativo agli altri comitati provinciali della caccia abruzzesi perchè ne prendano nota sull'apposito schedario da istituirsi a cura dei medesimi per i contravventori alle norme disciplinanti l'esercizio venatorio.

B) Per ogni capo di selvaggina abbattuto abusivamente, anche se per errore, il contravventore è tenuto alla rifusione dei danni provocati alla selvaggina in genere, mediante versamento di una somma da stabilirsi a cura del comitato provinciale della caccia entro i seguenti massimi:

Fagiano o starna	L. 20 000
Lepre comune	» 50.000
Coturnice	» 70.000
Ungolati	» 300.000

Chi esercita la caccia senza aver effettuato il pagamento delle quote indicate nel precedente art. 8, sarà tenuto a versare una somma doppia di quella dovuta.

Dette somme debbono essere destinate all'acquisto di capi di selvaggina in sostituzione di quelli abusivamente uccisi.

La mancata rifusione economica del danno dà luogo a procedimento giudiziario.

Art. 13.

Ricorsi

Avverso le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia irroganti le sanzioni di cui al precedente art. 12, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale.

Art. 14.

Indagine conoscitiva

I comitati provinciali della caccia, al termine di ogni stagione e non oltre il 30 aprile, forniranno al settore dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca della giunta regionale, su apposito questionario predisposto dallo stesso, i dati statistici e valutazioni di merito sull'andamento dell'esercizio venatorio.

Art. 15.

Norma transitoria

I calendari venatori già adottati per la stagione 1974-75 dai comitati provinciali della caccia della Regione, vanno adeguati, all'atto della pubblicazione della presente legge, alle norme in questa contenute.

Art. 16.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 24 settembre 1974

DE CECCO

(8430)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743020)